



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su agrumi ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SANMITE 10 SC reg. n. 15438, contenente la sostanza attiva *pyridaben*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del 27 novembre 2017 con il quale è stato registrato al n. 15438 il prodotto fitosanitario denominato SANMITE 10 SC, contenente la sostanza attiva *pyridaben*, a nome dell’Impresa Nissan Chemical Europe S.A.S., con sede legale in Parc d’affaires de Crecy 10° rue de Voie Lactée, 69370 St-Didier-au Mont-d’Or France;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *pyridaben* per l’utilizzo su agrumi contro *ragnetti rossi*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego per l’utilizzo su agrumi contro *ragnetti rossi*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario SANMITE 10 SC contenente la sostanza attiva *pyridaben*;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego sulla coltura agrumi contro *ragnetti rossi* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 5 maggio 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 17 maggio 2021 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura agrumi contro *ragnetti rossi*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato SANMITE 10 SC registrato al n. 15438, a nome dell'Impresa Nissan Chemical Europe S.A.S., con sede legale in Parc d'affaires de Crecy 10° rue de Voie Lactée, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or France, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 19 maggio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Massimo CASCIELLO

* “*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993*”

SANMITE 10 SC

Insetticida Acaricida
Sospensione Concentrata

Partita N.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Pyridaben puro g 9,69 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H332 Nocivo se inalato. **H302** Nocivo se ingerito. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P261** Evitare di respirare gli aerosol. **P264** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P312** In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P332 + P313** In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione Nazionale.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH 208 Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one Può provocare una reazione allergica. **EUH 401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

NissanChemicalEuropeS.A.S.

Parcd'affairesdeCrecy 10° rue de Voie Lactée,
69370St-Didier-auMont-d'Or France
Phone +33 04 37644020

Distribuito da :

GOWAN ITALIA Srl - Via Morgagni n. 6848018 FAENZA (RA)Tel. +39 0546/629951

Registrazione n. 15438 Ministero della Salute del 27/11/2017

Officina di produzione:

Schirm AG Mecklenburger Strasse 251, 23568 Lübeck, Germany
Schirm GmbH Geschwister-Scholl Strasse 127, 39218 Schönebeck (Elbe), Germany
Schirm GmbH Dieselstrasse 8, 85107, Baar-Ebenhausen, Germany
Imperial Chemical Logistics GmbH Wendessener Strasse 11c, 38300 Wolfenbüttel, Germany
SBM Formulation Z.I. Avenue Jean Foucault 34500 Béziers, France

Officina di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro MI

Contenuto netto: litri 1-5

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Uso su Agrumi : per la protezione degli organismi acquatici adottare una fascia di sicurezza non trattata di 25 metri dai corpi idrici superficiali
Pericoloso per le api./Per proteggere api e insetti impollinatori non applicare alle colture durante il periodo di produzione degli essudati./ Non utilizzare in presenza di api./Non applicare in presenza di piante erbacee in fiore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

La sintomatologia tossica nell'animale da esperimento, dopo somministrazione acuta, è caratterizzata da: prostrazione, dispnea, atassia, piloerezione ed esoftalmo.

Terapia: sintomatica e di supporto. Non si conoscono antidoti specifici. Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SANMITE 10 SC è un acaricida di nuova classe chimica dotato di attività di contatto e residuale nei confronti di insetti ed acari, efficace sulle forme mobili sia agli stadi larvali sia sugli adulti, mostrando elevata attività abbattente nei confronti di larve e adulti dei principali acari fitofagi e mosca bianca, con particolare riferimento a *Panonychus ulmi*, *Panonychus citri*, *Tetranychus* spp., *Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*, *P. citri*, *T. urticae*

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Cultura in serra	Parassita	Dose ml/hl	Volume di acqua l/ha
Peperone, Pomodoro, Melanzana	<i>Tetranychus</i> spp. <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	140-200	1000-1400
Cetrioli, Cetriolini e Zucchine	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Panonychus ulmi</i>	140-200	1000-1400
Ornamentali (floricoltura e vivai di piante legnose)		140	500-1400
Cultura in pieno campo			
Agrumi ¹	Acari (<i>P. citri</i> , <i>T. urticae</i>)	150-200	1500-2000

EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Effettuare un solo trattamento l'anno. Intervenire tra la fasi di pre-fioritura e fruttificazione e comunque alla comparsa degli stadi suscettibili (larve e adulti). Non trattare mai in fioritura.

E' importante, durante l'applicazione, ottenere una bagnatura abbondante e uniforme della vegetazione in modo che il prodotto giunga a contatto dei fitofagi.

Nel caso di applicazioni a volume ridotto, mantenere per unità di superficie le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale.

Come buona pratica si consiglia, dopo il trattamento, di risciacquare l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ – Ilprodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto può essere pericoloso per gli insetti impollinatori in serra. Si consiglia di verificare la compatibilità degli insetti impollinatori utilizzati con il trattamento con **SANMITE 10 SC** rispettando comunque un tempo di attesa di 24 ore dai trattamenti prima di introdurre gli insetti nella serra.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PER LA RACCOLTA SU AGRUMI,
3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SULLE ALTRE COLTURE

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

¹Validità registrazione su AGRUMI dal 19 maggio 2021 al 15 settembre 2021